


N. 01162/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01291/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2010, proposto da:

SOCIETA' AUTOSTRADA ASTI-CUNEO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Umberto Giardini e Alberto Alessandro Caretta, con domicilio eletto presso l'avv. Umberto Giardini in Torino, via Grassi, 9;

contro

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del provvedimento Anas 30.7.2010, prot. CDG-0110558-P, avente ad

oggetto "progetto esecutivo:lavori del collegamento autostradale Asti-Cuneo Tronco I - II Completamento Barriera di Govone ed opere accessorie";

di ogni altro atto antecedente o susseguente, comunque connesso;

nonché per la condanna di Anas spa al risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, anche in ordine all'eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. La società ricorrente è concessionaria dell'ANAS per la progettazione, la costruzione e l'esercizio del collegamento stradale a pedaggio tra le città di Asti e Cuneo.

2. Con il ricorso in esame, ritualmente proposto, essa impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui ANAS, nell'approvare il progetto esecutivo presentato dalla concessionaria per la realizzazione di alcuni lavori sul predetto tratto autostradale (progetto denominato "progetto esecutivo: lavori del collegamento autostradale Asti-Cuneo Tronco I - II Completamento Barriera di Govone ed opere accessorie"); per un importo complessivo di € 34.475.725,71, ha operato alcune decurtazioni sulle voci di costo indicate in progetto per un importo complessivo di € 2.741.533,38, approvando quindi il progetto

limitatamente alla minor somma di € 31.734.192,34.

3. Il ricorso è fondato sui seguenti motivi:

I) Violazione della convenzione che disciplina il rapporto di concessione in materia di approvazione dei progetti dei lavori, difetto di motivazione per violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990: il provvedimento è carente di motivazione; le decurtazioni operate dall'amministrazione non sono state in alcun modo giustificate;

II) Con riferimento alla decretazione della voce "lavori a base d'appalto" (decurtazione pari ad € 1.995.057,78): violazione dell'art. 133 co. 8 del d.lgs. 163/2006; violazione di legge per motivazione carente e/o incongrua e/o contraddittoria; eccesso di potere per errore grave e manifesto, difetto di istruttoria, omessa considerazione di documenti prodotti in sede istruttoria, disparità di trattamento: l'amministrazione ha applicato immotivatamente il proprio elenco prezzi del 2005, anziché quello aggiornato al 2009;

III) Con riferimento alla riduzione "prove di laboratorio" (per € 15.290,51), "accantonamento art. 26" (per € 15.290,51) e "imprevisti" (per € 76.452,33): si tratta di voci di costo calcolate in misura percentuale sull'importo totale dei lavori e che, quindi, risentono in via derivata del vizio di legittimità dedotto sub II);

IV) Con riferimento alla decurtazione della voce "spese generali" (del valore di € 679.442,06): violazione della vigente convenzione di concessione; difetto di motivazione; eccesso di potere per mancata osservanza di provvedimenti interni; violazione del comma 20 dell'art. 20 della vigente convenzione di concessione: sia la convenzione che il D.M. 22.05.1999 in essa richiamato fissano le spese generali in misura pari al 10%; ANAS ha invece riconosciuto soltanto l'8%.

4. Si è costituita ANAS unitamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Economia, resistendo al gravame.

5. In corso di causa sono stati disposti incumbenti istruttori e assegnati termini alle parti – su loro richiesta – per integrare la documentazione e depositare memorie.

6. Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2011, sentiti gli Avv.ti Giardini e Caretta per la parte ricorrente e l'avv. Bonanno per le Amministrazioni resistenti, la causa è stata trattenuta per essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e sentite, sul punto, le parti costituite.

7. Il ricorso è fondato e va accolto.

Dal provvedimento impugnato si evince che parte resistente ha applicato un prezzario non aggiornato, con ciò non solo decurtando il dovuto ma conseguentemente anche ridimensionando tutte le voci computate in percentuale sugli importi ridotti (motivi I, II, III).

L'applicazione di un prezzario del 2005 (non solo risalente nel tempo ma pacificamente superato da un nuovo prezzario ANAS adottato nel 2009) in relazione ad un progetto definitivo di variante inviato ad ANAS nel 2010 è priva nell'atto impugnato di motivazione intellegibile e non risulta conforme a diritto. L'articolata motivazione dedotta dalla difesa erariale nei propri scritti difensivi non può essere presa in esame perché nuova e diversa da quella contenuta nell'atto impugnato, dovendo ribadirsi il principio per cui è inammissibile l'integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo mediante gli atti difensivi predisposti dall'Amministrazione resistente, e ciò anche dopo le modifiche apportate alla l. 7 agosto 1990 n. 241 dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, rimanendo sempre valido il principio secondo cui la motivazione del provvedimento

non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento amministrativo e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 16 dicembre 2010, n. 4550; Consiglio Stato , sez. V, 15 novembre 2010, n. 8040).

Ugualmente ingiustificata è la liquidazione delle spese generali nell'importo dell'8% anziché al 10%, come previsto dal combinato disposto dell'art. 20 della convenzione in essere tra le parti e D.M. 22.5.1992 n. 1334, ivi richiamato.

Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento, poiché i parametri adottati dall'amministrazione per la decurtazione confliggono con la disciplina in essere tra le parti e la vigente normativa e non trovano alcuna giustificazione nell'atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato in parte qua.

Condanna la parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 5.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)